

Deliberazione della Giunta Regionale 19 settembre 2022, n. 28-5658

L. R. 26/10/82, n. 30. Tariffario per prestazioni rese nell'interesse dei privati dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle ASL. Revoca D.G.R. n. 29-13812 del 02/11/2004. Ripristino del tariffario di cui all'allegato A della D.G.R. n. 42-12939 del 05/07/2004 per l'identificazione dell'animale e revoca parziale per le prestazioni di identificazione degli animali con tatuaggio con pinza o apposizione di marca.

A relazione del Presidente Cirio:

Premesso che:

la Legge regionale n. 18/2004 "*Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 - Istituzione dell'anagrafe canina*" ha istituito l'Anagrafe Canina Regionale informatizzata e l'obbligo di identificazione dei cani tramite l'applicazione del microchip, quale strumento necessario per migliorare la prevenzione dell'abbandono dei cani e corresponsabilizzare il proprietario sugli obblighi nei confronti del proprio animale;

il fenomeno dell'abbandono e del conseguente randagismo canino nella Regione Piemonte ha avuto un notevole decremento anche grazie all'applicazione della legge n. 18/2004 ed alla particolare diffusione del servizio di anagrafe elettronica dei cani, controllato attraverso una rete di servizi che copre l'intero territorio regionale;

secondo le disposizioni normative ed entro i termini di legge previsti, il proprietario di un cane ha la facoltà di ricorrere, per l'intervento di identificazione, alla prestazione di un medico veterinario libero professionista autorizzato, dietro pagamento di relativa parcella, o al Servizio Veterinario della ASL, corrispondendo all'ASL stessa il rimborso delle spese per l'identificazione elettronica, sulla base dei costi del materiale utilizzato.

Richiamate:

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 42-12939 del 5 luglio 2004, con cui la Regione Piemonte ha approvato il tariffario per le prestazioni rese nell'interesse dei privati nell'ambito delle competenze dei Servizi medici e veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL. Nel suddetto tariffario, al punto 7 dell'allegato A relativo alla sanità animale, veniva già stabilita la tariffa di 20 Euro per l'identificazione dell'animale in caso di pagamento totale della prestazione a carico del proprietario che non abbia adempiuto a tale obbligo;

la Deliberazione della Giunta regionale n. 29-13812 del 2 novembre 2004, recante "Legge Regionale 19 luglio 2004, n. 18. Tariffe regionali per il rimborso delle spese per l'identificazione elettronica dei cani", con cui la Regione Piemonte ha approvato le tariffe regionali applicabili ai Servizi Veterinari delle ASL per gli interventi di identificazione elettronica dei cani (*microchip*) nel rispetto della legge regionale 18/04, prevedendo una riduzione per favorire l'applicazione del microchip, richiedendo solo il rimborso delle spese per il materiale utilizzato.

Considerato che:

il Settore regionale Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare competente, ha predisposto un'analisi dei costi delle tariffe regionali attualmente applicabili ai Servizi Veterinari delle ASL per gli interventi di identificazione elettronica dei cani nel rispetto della legge regionale 18/04, quale rimborso delle spese per il materiale utilizzato così come indicato dalla D.G.R. n. 29-13812 del 2 novembre 2004, da cui risulta quanto segue:

1. identificazione con microchip di un cane singolo: 3,50 Euro;
2. identificazione con microchip di cucciolate: 3,00 Euro per ogni cane;
3. prestazione di urgenza (tariffa aggiuntiva rispetto ai costi di cui ai punti 1 e 2): 15,00 Euro;

da una comparazione eseguita con i tariffari delle altre Regioni, il Settore regionale suindicato ha evidenziato uno squilibrio rispetto a quelli stabiliti dalla Regione Piemonte, divario non giustificabile se non per un mancato adeguamento, nel tempo, delle tariffe stesse;

le specifiche tariffe per le prestazioni eseguite debbano essere stabilite in modo tale da escludere la possibilità di concorrenza sleale nei confronti della libera professione e possibili interferenze nell'organizzazione delle attività di esclusiva competenza dei Servizi pubblici.

Ritenuto opportuno:

di revocare la D.G.R. n. 29-13812 del 2 novembre 2004 recante "Legge Regionale 19 luglio 2004, n. 18. Tariffe regionali per il rimborso delle spese per l'identificazione elettronica dei cani";

di ripristinare le tariffe regionali per le prestazioni rese nell'interesse dei privati nell'ambito delle competenze dei Servizi medici e veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL per l'identificazione dell'animale, previste dalla D.G.R. n. 42-12939 del 5 luglio 2004 aggiornate come segue:

1. viene revocata la lettera a, del punto 7, allegato A (Sanità animale), per le prestazioni di identificazione degli animali con tatuaggio con pinza o apposizione di marca;
2. viene applicata la tariffa prevista dalla lettera b, punto 7, allegato A (Sanità animale), pari a 20,00 euro, poiché l'unica modalità di identificazione di animali avviene con tatuaggio con dermografo o con inoculazione di microchip, secondo le indicazioni della normativa nazionale;

di dare atto che le tariffe applicate dagli Uffici Anagrafe delle ASL, in qualità di soggetti delegati, sono da intendersi comprensive di IVA ed i proventi devono essere utilizzati dall'ASL esclusivamente per assicurare il funzionamento dell'Ufficio Anagrafe del Servizio Veterinario.

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 che prevede, per le prestazioni indicate all'art. 7, la determinazione di tariffe per le prestazioni sanitarie rese dai Servizi di Prevenzione nell'interesse dei privati;

vista la Legge regionale 26 ottobre 1982, n. 30 e, in particolare, l'art. 2, lettera f, che mantiene in capo alla Regione la competenza ad adottare i tariffari per i servizi resi al privato nell'ambito delle competenze igienistiche, veterinarie e medico legali;

vista la Legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", che all'art. 2 attribuisce alle regioni il compito di disciplinare le modalità di iscrizione all'anagrafe canina, nonché di riconoscimento del cane;

vista la Legge 31 ottobre 2003, n. 306 che prevede, all'art. 4, che gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte degli uffici pubblici, nell'attuazione delle normative comunitarie, siano posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe predeterminate e pubbliche che tengano conto del costo effettivo del servizio;

vista l'Ordinanza ministeriale 8 agosto 2008, la quale impone al proprietario o detentore di un cane di identificare e registrare l'animale, nel secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip;

visto il Regolamento (UE) , n. 576/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 il quale all'art 17 dispone che "Gli animali da compagnia delle specie elencate all'allegato I, parte A, devono essere stati marcati mediante l'impianto di un trasponditore [...]".

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del Relatore, unanime,

delibera

- 1) di revocare la D.G.R. n. 29-13812 del 2 novembre 2004 recante “Legge Regionale 19 luglio 2004, n. 18. Tariffe regionali per il rimborso delle spese per l’identificazione elettronica dei cani”;
- 2) di ripristinare le tariffe regionali per le prestazioni rese nell’interesse dei privati nell’ambito delle competenze dei Servizi medici e veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL per l’identificazione dell’animale, previste dalla D.G.R. n. 42-12939 del 5 luglio 2004 aggiornate come segue:
 - viene revocata la lettera a, del punto 7, allegato A (Sanità animale) per le prestazioni di identificazione degli animali con tatuaggio con pinza o apposizione di marca;
 - viene applicata la tariffa prevista dalla lettera b, punto 7, allegato A (Sanità animale), pari a 20,00 euro, poiché l’unica modalità di identificazione di animali avviene con tatuaggio con dermografo o con inoculazione di microchip, secondo le indicazioni della normativa nazionale;
- 3) di dare atto che le tariffe applicate dagli Uffici Anagrafe delle ASL, in qualità di soggetti delegati, sono da intendersi comprensive di IVA ed i proventi devono essere utilizzati dall’ASL esclusivamente per assicurare il funzionamento dell’Ufficio Anagrafe del Servizio Veterinario;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 33/2013, sull’apposita sezione di Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale della Regione Piemonte.

(omissis)